

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori MASCAGNI, GHERBEZ Gabriella e MODICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1979

Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della passata legislatura furono presentate alla Camera dei deputati, da gruppi politici diversi, proposte di legge costituzionali concernenti provvidenze a favore della minoranza ladina della provincia di Trento. Un testo unificato relativo a due di tali proposte, dopo esami e approvazioni con modifiche nei due rami del Parlamento, fu approvato una prima volta nella medesima formulazione dalla Camera e dal Senato tra il novembre e il dicembre 1978. Ma l'anticipato scioglimento delle Assemblee parlamentari impedì il compimento dell'*iter* legislativo nella prescritta doppia lettura e approvazione, senza modificazioni, da parte dei due rami del Parlamento.

Il lavoro effettuato dalla Camera e dal Senato, al fine di dare giusta soddisfazione alle attese della minoranza ladina della provincia di Trento, non può andare disperso. Deve essere raccolto e portato a compimento per risolvere un problema di natura eminentemente democratica, riguardante popolazioni giustamente impegnate nella difesa di una identità e di un patrimonio linguistico-cultu-

rale che costituiscono valori storici ed attuali. Per questa ragione appare necessario riprendere il testo approvato concordemente da Camera e Senato ai fini di una sua rappresentazione come disegno di legge per il cui esame e per la cui approvazione — in tempi auspicabilmente rapidi — esistono condizioni oggettivamente favorevoli.

Il testo di legge che potrà essere approvato andrà ad integrare lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, il cui articolato, come è noto, presenta norme di riconoscimento e di garanzia per la minoranza ladina della provincia di Bolzano, ma trascura interamente le corrispondenti esigenze della minoranza ladina della provincia di Trento.

Circostanze oggettivamente sfavorevoli, relative alle difficili e complesse vicende del Trentino-Alto Adige e al lungo, tormentato, spesso drammatico processo di assestamento delle istituzioni politico-amministrative nelle realtà delle due province e nei rapporti tra le medesime, hanno ritardato il necessario impegno politico delle forze democratiche nei confronti delle popolazioni ladine del-

la Val di Fassa. Il provvedimento legislativo, che nella passata legislatura fu oggetto di scrupoloso esame da parte dei due rami del Parlamento e che nella presente legislatura viene riproposto nella stesura già approvata in prima lettura alla fine del 1978, può dunque giustamente considerarsi come un doveroso atto di riparazione nei confronti di quelle popolazioni.

Non devono manifestarsi incertezze in tale ammissione, se si considerano i motivi storici e contingenti che stanno alla base del lento cammino percorso dalla democrazia italiana nell'attuare concretamente orientamenti di fondo, troppo spesso enunciati, ma sottoposti

al freno di tante e ben individuabili remore nella loro attuazione. Remore che hanno provocato gravi ritardi particolarmente nella realizzazione dell'ordinamento autonomistico, generalmente considerato.

Il richiamo alle autonomie, intese quali garanzie di sviluppo democratico di una società moderna e pluralistica, con maggiore forza ci conduce a valutare i problemi delle minoranze etniche, le quali per la difesa e la valorizzazione di specifiche caratteristiche storiche e culturali reclamano non solo il riconoscimento di diritti insopprimibili, ma anche gli strumenti effettivi per l'esercizio di tali diritti.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei, tutti della provincia di Trento, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle

scuole elementari. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina.

Per l'insegnamento nelle scuole delle predette località la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo di precedenza.

Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle medesime, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego ».

Art. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali degli enti locali siti nei territori di cui al precedente articolo 2 possono essere usate sia la lingua italiana che quella ladina.

Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici degli enti locali di cui al precedente comma è quello redatto in lingua italiana, è in facoltà degli enti stessi usare congiuntamente anche la lingua ladina.

Art. 4.

Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una Commissione di cui faranno parte sei componenti, di cui tre in rappresentanza del Governo, uno in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento, di cui uno designato previa consultazione con le più rappresentative organizzazioni ladine ed uno designato, a maggioranza dei votanti, dalla assemblea dei consiglieri dei comuni di cui all'articolo 2, convocata dal presidente della giunta provinciale, la quale delibera validamente con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri.